

Sentenza : 14 marzo 2008 n. 63

Materia: Aiuti statali alle imprese

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 5, 117, 118, 120 Cost.

Ricorrenti: Regione Veneto e Regione Lombardia

Oggetto: art.1 comma 853 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)

Esito:

- Inammissibilità delle questioni prospettate dalla regione Lombardia in riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione
- Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, comma 853, della legge 296/2007

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La regione Veneto e la regione Lombardia, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge finanziaria 2007, fra le quali quella concernente l'art. 1 comma 853.

La Corte decide la trattazione congiunta dei ricorsi per quel che concerne la disposizione predetta, in quanto aventi ad oggetto la stessa norma e formulati in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti.

La norma incriminata stabilisce la disciplina delle modalità di erogazione e gestione del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La regione Veneto sostiene che la citata norma, nella parte in cui prevede che tali interventi siano disposti sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta del ministro dello sviluppo economico, e che per la loro attuazione il ministero dello sviluppo economico può avvalersi di sviluppo Italia S.p.a., sarebbe lesiva della competenza regionale residuale in materia di "impresa".

La norma impugnata non potrebbe comunque trovare idoneo fondamento nel principio di sussidiarietà, non essendo individuata dalla medesima disposizione alcuna esigenza di esercizio unitario della competenza. Peraltro, ove tale esigenza fosse riconosciuta sussistente, sarebbe comunque violato il principio di leale collaborazione, poiché la regione, ad avviso della ricorrente, è stata totalmente pretermessa dalla programmazione, dalla gestione e dall'attuazione delle misure ricollegabili al fondo.

La regione Lombardia deduce, a fondamento del suo ricorso, che la norma censurata, disciplinando finanziamenti statali vincolati nella destinazione e diretti a sostenere attività di competenza regionale, determina una illegittima violazione

della medesima competenza regionale, essendo i suddetti privi di dimensione macroeconomica e quindi non riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; che, ove anche si ritenesse che trovino spazio ambiti di competenza statale legati alla tutela della concorrenza o si considerasse operante la cosiddetta “sussidiarietà ascendente”, sarebbe comunque violato il principio di leale collaborazione, in ragione del mancato coinvolgimento delle regioni.

La difesa erariale, nel chiedere il rigetto di entrambi i ricorsi, sostiene che gli aiuti alle imprese sono riconducibili alla competenza esclusiva statale, riguardando, da un lato, gli obblighi internazionali dello stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. a) della Cost., e dall’altro, la materia “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Cost, afferendo a “problematiche di economia nazionale generale”.

In via preliminare, la Corte giudica inammissibili le questioni prospettate dalla regione Lombardia in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, confermando l’orientamento consolidato (vedi tra le altre sent. nn. 401/2007, 116/2006, 383/2005) secondo cui le regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Secondo la Corte, nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sarebbero prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle regioni.

Le ulteriori questioni sollevate nei confronti dell’art. 1, comma 853, della legge 296/2006 sono invece ritenute fondate dalla Corte, nei termini che seguono.

Innanzitutto la Corte esamina la materia su cui la norma impugnata va ad incidere.

La disposizione suddetta stabilisce le modalità di erogazione e gestione del “fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”. Tale fondo, riconducibile alla categoria dei fondi statali a destinazione vincolata, è stato istituito con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 25 convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 che, nel prevederne l’istituzione e la dotazione finanziaria, ha genericamente individuato la finalità degli aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà, in linea con le indicazioni comunitarie.

Quindi, per individuare i settori nei quali operano le imprese in difficoltà, la Consulta ritiene dover far riferimento agli orientamenti comunitari a cui la norma impugnata fa espresso riferimento, i quali hanno stabilito che i finanziamenti in questione riguardano una molteplicità di settori (agricoltura, commercio, industria, pesca, turismo ecc.).

Nel caso in questione non si configurano pertanto, come prospettato dalla difesa erariale, materie di competenza statale esclusiva su cui la norma va ad incidere, in quanto quelle interessate dai finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori nei quali operano le imprese in difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale.

Ciò stabilito, la Corte, esamina le finalità cui risponde l’istituzione del Fondo in esame, che sono finalità di politica economica costituite dal sostegno alle imprese in difficoltà, la cui scomparsa potrebbe danneggiare il sistema economico

produttivo nazionale e che sono perciò tali da giustificare la deroga al normale riparto di competenze fra lo stato e le regioni e la conseguente attrazione in sussidiarietà allo stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sentenza n. 242 del 2005).

Tuttavia, l'attrazione in sussidiarietà allo stato di funzioni spettanti alle regioni, comporta la necessità che questo coinvolga le regioni stesse "poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Nel caso in esame, la norma impugnata, non prevedendo alcun coinvolgimento delle regioni, deve dunque essere dichiarata illegittima nella parte in cui non stabilisce che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, siano esercitati d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.